



Corte d'Appello di Bari

SEZIONE MINORI

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DELLE CAUSE DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021

Il Presidente

Il Presidente

Visto il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*. (21G00056) (GU Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021).

Visto l’art. 6, co.1, lett. a), del d.l. n. 44/2021 laddove recita:

“Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»”.

Visto l’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 – come novellato -, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 176/2020, nelle parti in cui stabilisce il termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020, che così ora dispone **“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del 31 luglio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”**.

Visto il decreto n. 81 del 23/3/2021, del Sig. Presidente di questa Corte, che, per quanto qui di interesse, recita:

“La recrudescenza dell’epidemia da Covid-19 nella Regione Puglia impone di richiamare, ai fini dell’osservanza, il proprio provvedimento n. 574 del 21.10.2020, reso di concerto con la Dirigenza amm.va, con cui sono state dettate prescrizioni in materia di organizzazione del lavoro nonché di prevenzione sanitaria, e di sicurezza sul lavoro, disposizioni che debbono intendersi qui tutte

confermate; in uno con la propria nota del 23.10.2020, con la quale, al fine di garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie all'interno dell'ufficio, è stata raccomandata la trattazione dei procedimenti in numero e con modalità compatibili con il rispetto delle prescrizioni in materia emergenziale, ed in particolare la trattazione dei procedimenti in presenza per fasce orarie, secondo le "Linee guida per attività giudiziaria degli uffici baresi nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" stipulate dagli Uffici giudiziari con l'Ordine degli Avvocati di Bari in data 2/3/2020, e, soprattutto, ove possibile, mediante la chiamata dei procedimenti ad orario fisso.

Richiamo, in particolare, i provvedimenti n. 606 del 16.11.2020 e n. 33 dell'8.2.2021. I Presidenti delle Sezioni vorranno calendarizzare e trattare i procedimenti tenendo conto delle concrete dimensioni delle aule d'udienza e degli spazi alle stesse adiacenti, fissandoli, eventualmente, in orari anche pomeridiani, al fine di assicurare il rispetto del distanziamento sociale. Ove sia necessario procedere al rinvio dei procedimenti, nel settore civile vorranno provvedere con provvedimenti telematici, e non cartacei, utilizzando i modelli disponibili sulla rete intranet del C.S.M., eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la loro importazione in "consolle"; omissis "Ferma l'opportunità che le udienze - ove possibile - si svolgano non "in presenza", ma con ricorso ampio al sistema "cartolare", ove si debba di necessità procedere "in presenza", si svolgeranno preferibilmente a porte chiuse, ai sensi degli articoli 128 del codice di procedura civile", omissis. "...in generale, e salvo che la legge detti una specifica disciplina, le istanze delle parti siano formulate secondo le modalità di cui al decreto n. 574 del 23.10.2020 e siano trattate, ove possibile, in via telematica da parte dei magistrati o dei Collegi"

Rilevato, pertanto, che le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 dl 137/2020 e 221 dl n. 34/2020 sono state prorogate fino al 31.07.2021 termine entro il quale è possibile la fissazione le udienze mediante il rito emergenziale, anche in assenza, come a tutt'oggi, di un provvedimento di proroga dello stato di emergenza, ma in previsione di una probabile ulteriore proroga, oltre il termine del 31 luglio 2021, e al fine di rispettare il termine di 30 giorni prima dell'udienza, previsto per la comunicazione alle parti che l'udienza è sostituita dallo scambio delle note scritte, ed altresì in considerazione del carico dei ruoli previsto per ogni udienza (che non consentirebbe l'adeguato distanziamento neppure mediante la indicazione di orari) e dell'esigenza di non disporre rinvii, a tutela dell'interesse delle parti alla sollecita definizione dei giudizi, fatti che rendono opportuno e necessario¹ disporre, fin d'ora, l'applicazione della

¹ Dal sito ufficiale, aggiornato alla data odierna del Ministero della salute (<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5552>): "Cessa il calo nell'incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati in diverse Regioni/PPAA. Complessivamente il quadro generale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 nel Paese mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione con alcune Regioni/PPAA classificate a rischio epidemico moderato.

La trasmissibilità sui soli casi sintomatici risulta in lieve aumento sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici. L'impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in diminuzione.

La circolazione della variante delta è in aumento anche in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri Paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi. È prioritario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di

normativa richiamata anche alle udienze fissate nei mesi di settembre ed ottobre 2021 (salvo ed impregiudicato ogni altro eventuale provvedimento a emanarsi), limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica;

Rilevato che come previsto dall'art. 221 del dl 34/2020 ai commi

“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

Rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, come prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 221 l. cit., non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

P.Q.M.

DISPONE

Tutte le cause fissate per le udienze dei giorni 24 settembre e 8 ottobre 2021

- ✓ **Fatta eccezione per la causa n. 184/2019 ABRESCIA/Avv. Maria FANCIANO, CHE VERRÀ TRATTA IN PRESENZA ALLE ORE 10 DELL'8.10.2021**

si svolgano, mediante trattazione scritta, *in absentia*, come segue:

vaccinazione in tutti gli eleggibili, con particolare riguardo alle persone a rischio di malattia grave, nonché per ridurre la circolazione virale e l'eventuale recrudescenza di casi sintomatici sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. Sulla base dei dati e delle previsioni ECDC, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l'attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale”.

- A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.; le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza- all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisorio), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere;

- B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

DISPONE

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 GIORNI prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

NONCHE'

con riferimento a tutte le cause da trattare in modalità cartolare, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

le parti della **facoltà di presentare entro cinque giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento **istanza congruamente motivata** di trattazione orale, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima; ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa, in caso di accoglimento dell'istanza, **sarà rinviata a data successiva;**

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

DISPONE

che, relativamente ad eventuali cause fissate per il giuramento del C.T.U., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro 2 GIORNI dalla data dell'udienza fissata per il giuramento:

che, con riferimento ad eventuali cause in cui è stata fissata la convocazione del C.T.U. – il quale abbia già prestato giuramento in questo grado di giudizio e depositato la relazione - per rendere chiarimenti o per integrare l'elaborato peritale, l'ausiliario, senza ripetere tale solenne formalità, dovrà limitarsi a rispondere ai chiarimenti o ad integrare l'elaborato medesimo, depositando nei termini e nei modi stabiliti dal Collegio nell'ordinanza resa fuori udienza la relazione supplementare;

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 22.07. 2021.

Il Presidente

Maria Mitola

